

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 4 ottobre 2017

Sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge:

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che esso è finalizzato a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, incentivando i produttori a dotarsi volontariamente di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 esplicita la finalità del provvedimento, nella promozione del diritto di informazione dei consumatori e nella tutela dei loro interessi, richiamando l'articolo 169 del TFUE. Al riguardo si ricorda che l'articolo 169 impone all'Unione di contribuire alla tutela degli interessi dei consumatori e del loro diritto all'informazione, attraverso misure di armonizzazione delle normative nazionali e attraverso misure di sostegno, integrazione e controllo delle politiche svolte dagli Stati membri. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 169, gli Stati restano liberi di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, sempre che siano compatibili con i Trattati europei e che siano notificate alla Commissione;

- l'articolo 2 prevede – entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime e sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno richiamabili attraverso un codice identificativo non replicabile, apposto sul singolo prodotto, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni di *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici.

- l'articolo 3 prevede il contributo di 20 milioni di euro, per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, nonché a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, e a imprese agricole e della pesca. Gli importi sono

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

concessi entro i limiti del regime *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013, ossia non più di 200.000 euro, o di 15.000 euro per le imprese agricole, nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

- il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in titolo e dei regolamenti ivi previsti potranno avere efficacia solo successivamente all'esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

- l'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza;:

- parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge non sembra stabilire disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. In questo senso, si apprezzano i richiami all'articolo 169 del TFUE, nonché ai limiti stabiliti dal Codice doganale UE e dalla normativa europea sui contributi *de minimis*, e al rispetto dell'obbligo della previa notifica alla Commissione europea.

In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 169 del TFUE consente agli Stati membri di stabilire misure a tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle previste dall'ordinamento europeo, sempre che siano con esso compatibili. In questo senso rileva il Codice doganale dell'Unione, richiamato all'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione di origine dei prodotti.

Si ricorda che il Codice doganale stabilisce all'articolo 60 che sono considerate originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio, mentre, qualora alla produzione di una merce contribuiscono due o più Paesi o territori, questa è considerata originaria del Paese o territorio in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In tale contesto, il carattere volontario dell'adesione al sistema di tracciabilità previsto, si pone in linea con la normativa europea e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. Come è noto, l'ordinamento dell'Unione non consente ai singoli Stati membri di imporre, come obbligo nazionale, l'indicazione dell'origine dei prodotti, poiché ciò verrebbe a configurarsi alla stregua di una ingiustificata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, in violazione del principio di libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato unico dell'Unione (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 25 aprile 1983, causa 207/83, e del 17 giugno 1981, causa 113/80).

Diverso sarebbe il caso in cui fosse una norma europea a stabilire tale obbligo, come previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM(2013) 78), approvata dal Parlamento europeo nel 2014, ma ferma in Consiglio per l'opposizione di alcuni Stati membri.

Si ritiene, quindi, che la volontarietà del sistema renda il provvedimento compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo della previa notifica alla Commissione europea e della sospensione dell'efficacia normativa, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle

regolamentazioni tecniche. A tale riguardo si ricorda che la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre).

Resta quindi in capo alla Commissione europea la valutazione della conformità, all'ordinamento europeo, della normativa proposta e delle sovvenzioni pubbliche previste dall'articolo 3, nella misura in cui queste sono in grado di influenzare il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri, promuovendo l'osservanza del sistema di tracciabilità dell'origine dei prodotti stessi, e quindi rientrando nella definizione di "regola tecnica de facto", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva (UE) 2015/1535;

- parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, sul subemendamento 1.100(testo 2)/1 e sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1; parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione di prevedere la clausola della previa notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al disegno di legge.

Elena Fissore